

C.I.T.E.S 2014




info@sor.re.it
www.sor.re.it
Tel: +39 0522 515118
Fax: +39 0522 515118

SOCIETA' ORNITOLOGICA REGGIANA

Via F.lli Manfredi, 57/3
42124 Reggio Emilia

Editing Cotti Marco 2014





CITES: USCIRE DALL'EUROPA? NO, ENTRARCI PER RISPARMIARE !

Pubblichiamo le esenzioni per specie in All. A e B di CITES maturate in questi anni. Crediamo, con questo, di fare cosa gradita a tutti coloro che amano gli animali e si battono per salvaguardare le specie, tutte le specie, anche allevandole in ambiente protetto, come dispongono le vigenti normative mondiali.

Salvo qualcuno...

Esaminando la lista delle specie in deroga a qualche divieto/ vincolo imposto dalle leggi CITES europee (All. A) ed italiane (All. B) non possiamo esimerci dal fare alcune considerazioni. Ancora una volta ci portano a conclusioni negative, rispetto alla gestione delle specie da proteggere perché a rischio: il nostro Paese fa di tutto ed ancora di più per distinguersi dall'Europa. E ci riesce benissimo! Naturalmente, in senso negativo. Le sue azioni, lungi dal tutelare chi tenta di aumentare il numero degli esemplari vivi di specie a rischio, li colpisce in tutti i modi e tenta di disincentivarli, realizzando tre obiettivi: danneggia l'azione europea di tutela, aumenta i costi economici del nostro Paese, deprime l'attività di chi, in trasparenza e secondo legge, detiene ed alleva e commercia esemplari di specie protetta.

Vediamo cosa emerge dalle riflessioni sulla lista delle specie in deroga:

-la linea della comunità europea risulta anche nei fatti oltrechè nella normativa concettualmente diversa da quella italiana. Sembrano diverse addirittura le finalità: tutelare le specie selvatiche anche attraverso detenzione, allevamento e commercio in ambiente controllato domestico (che viene incentivato) secondo CITES comunitario; ostacolare in tutti i modi e con argomenti confutabili (interpretazione solo parziale di Direttive e Regolamenti ed assenza di risposte alle osservazioni



delle Associazioni di Categoria) da parte delle Autorità italiane, adozione di illegittime (ed insensate) sanzioni (la minima: 3 volte il salario mensile...);
-in particolare, nella nota di sintesi relativa alle specie in deroga si evidenzia che l'anello regolare- per la comunità- è strumento sufficiente a dimostrare la legittima provenienza (da allevamento e non da cattura) degli esemplari, anche per le specie più protette (in All. A). Invece, in Italia, l'anello evita solo l'iscrizione a registro: rimangono denuncia nascita e doc. di cessione/acquisto (emissione e conservazione). La differenza concettuale, burocratica ed economica (sia per i detentori ma anche e soprattutto per le istituzioni) è abissale. E' riconosciuto dalle stesse istituzioni italiane, e senza che vi siano spiegazioni, plausibili o meno, in merito.

E' cambiato il comportamento rispetto a quello del 28 gennaio 2004 con la Direttiva esplicativa del MATTM, a firma A. Cosentino (Dire Gen. DPN Ministero Ambiente) e F.Martinelli (V. Capo CFS), inviata a : AISAD, FOI, AIPA, Min. Politiche agricole, con lettera accompagnamento del Dire Divis. V, A. Maturani, attuale Presidente della Commissione Scientifica. Perché?

Riportiamo i seguenti passi contenuti nella Direttiva ministeriale:

3-“Si ritiene conseguentemente, che a fronte della generalizzata esenzione- con norma regolamentare, quindi direttamente applicabile negli ordinamenti degli stati membri-per le specie elencate nell'All. VIII (di All. A, NdR) del Reg. (CE) 1808/01 non possa non spiegare i propri effetti anche sulla legislazione nazionale. Si ritiene conseguentemente, che a fronte della generalizzata esenzione, per le specie di All. VIII, dai divieti stabiliti dal Reg. (CE) n. 387/97, **sia irragionevole- e, a ben vedere anche contrastante con la normativa comunitaria- ritenere ancora che un incombente (un obbligo, NdR) quale quello della denuncia di nascita in cattività che non esiste in ambito comunitario, debba essere assolto con un adempimento particolarmente gravoso per chi deve porlo in essere e per chi è chiamato a controllare sull'adempimento stesso, ossia mediante notifica singola da effettuarsi per ciascun esemplare nato in cattività. Tanto più che per le specie in discorso permane comunque l'obbligo del marcaggio, cui le specie in esame sono assoggettate, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della stessa legge n. 150/92, nonché ai sensi dell'art.32, comma 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1808/01, che consente comunque di risalire all'allevamento e, quindi, su richiesta, ai genitori dell'esemplare nato in cattività.”**

4-“Ragionevole ed aderente alla detta disciplina comunitaria, sembra, quindi,... (omissis)....., individuare una modalità alternativa, differenziata e semplificata

di assolvimento dell'obbligo di denuncia di nascita in cattività, stabilito dall'art. 8 bis della l. n. 150/92.

Tale modalità differenziata e semplificata dell'assolvimento dell'obbligo appare opportuno e congruente individuarla nel marcaggio, cui le specie in discorso, come già notato, sono assoggettate di ogni singolo esemplare con marca numerata e conforme a modello approvato.”

Ripetiamo: quanto riportato in corsivo non è un parto delle Associazioni FOI, AISAD, AIPA, ma del Ministero Ambiente DPN-Direzione Protezione della Natura e del Ministero Politiche Agricole- Corpo Forestale dello Stato (anno domini 2004).

Se questa metodologia imposta dalla Comunità Europea è ritenuta idonea ed applicata dallo Stato italiano ad esemplari nati in cattività di specie di All. A, dunque in massima protezione mondiale, non si capisce per quale motivo per esemplari nati in cattività di specie elencate in All. B, non a immediato rischio di scomparsa, si pretendano il registro – non previsto dalle norme comunitarie (forse che il legislatore europeo è meno sensibile?)- registro che viene eliminato, solo per alcune specie, se anellate conformemente a modello approvato, pur mantenendo l'obbligo dell'origine: denuncia individuale di nascita e documenti di cessione/acquisto.

Cioè, l'anello omologato per All. A è anche testimonianza di origine domestica, mentre non lo è- solo per l'Italia- per gli esemplari di All. B .

Questa scelta- più volte contestata motivatamente dalle nostre organizzazioni- richiede ora una chiara e convincente spiegazione, ai sensi della L. n.241/90, art. 3 (1), oltrechè, più banalmente , ai sensi della dignità professionale e del buonsenso.

Anche perché questa bizzarra interpretazione ed applicazione ha un costo gravoso per tutta la comunità, detentori e controllori. Magari la Corte dei Conti vorrebbe capirne di più;

-qualcuno potrebbe dire: ma le denunce di nascita consentono di verificare qual è la facilità e diffusione di allevamento delle varie specie e- quindi- è uno strumento di analisi della situazione, specie per specie. Ottimo e concordiamo sulla valutazione. E siamo disponibilissimi a collaborare, ma...Se questo è un obiettivo, allora completiamo la valutazione con altre due osservazioni, per meglio definire e focalizzare il progetto:

*oggetto dell'indagine è bene siano le specie in All. A: obiettivo reso più urgente

dalla necessità di tutelarle meglio, essendo a rischio immediato: la valutazione dei dati delle nascite consentirebbe di dare, ad esempio, una reale dimensione alla dizione “facilmente e comunemente allevate”, per ora molto soggettiva, ma dal grande valore pratico: alimenta le specie in deroga dell'All. VIII;

*l'indagine obbliga ad una organizzazione diversa dall'attuale: informatizzazione delle denunce di nascita con un adeguato software , che consenta l'analisi dei dati raccolti. Il sistema attuale CFS ha mostrato limiti vistosissimi, tanto da renderlo, oggettivamente inaffidabile.

Anche sull'informatizzazione della raccolta le nostre organizzazioni si battono, invano, da anni, senza uditorio credibile. Ed i costi aumentano, per gli allevatori e per lo Stato....

Dopotutto, basta poco: solo applicare le leggi del nostro Paese, che ci sono e riguardano anche dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni.

Forse è venuto il momento di chiedere ai giudici di giudicare in proposito ed ai politici di evitare sprechi, perseguendo i comportamenti inappropriati di alcuni dipendenti delle istituzioni che non compiono correttamente il loro dovere.

(1): Articolo 3.- (Motivazione del provvedimento)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4.

Articolo 3-bis. (Uso della telematica)

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

23/04/2014- enrico banfi



“Come l'allevamento può aiutare a impedire la scomparsa delle specie di uccelli”



Branta sandvicensis

Enrico Banfi, con la collaborazione degli ornitofili italiani

“la Natura nelle tue mani”



C.I.T.E.S-2014



Specie animali incluse nell'allegato A al regolamento (CE) n. 338/97 - esenzioni per le specie incluse nell'allegato X al regolamento (CE) n. 865/2006.

Gli allevatori di esemplari di tali specie, dovranno provvedere a marcare gli esemplari nati in cattività senza l'obbligo della denuncia di nascita e dell'inserimento nel registro di carico e scarico. Nulla si dice riguardo il certificato di cessione/acquisto: è consigliabile venga fatto....

SPECIE ANIMALI INCLUSE NELL'ALLEGATO X al REG. (CE) N. 865/2006
(art. 62, comma 1)

Aves

Anatidae


<i>Anas laysanensis</i>	Germano di Laysan
<i>Anas querquedula</i>	Marzaiola
<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata
<i>Branta ruficollis</i>	Oca collarosso
<i>Branta sandvicensis</i>	Oca delle Hawaii
<i>Oxyura leucocephala</i>	Gobbo rugginoso

Columbidae

<i>Columba livia</i>	Piccione selvatico
----------------------	--------------------

Phasianidae

<i>Caterus wallichii</i>	Fagiano di Wallich
<i>Colinus virginianus ridwayi</i>	Colino Virginiano di Ridwayi
<i>Crossoptilon crossoptilon</i>	Fagiano orecchiuto bianco
<i>Crossoptilon mantchuricum</i>	Fagiano orecchiuto bruno
<i>Lophophorus impejanus</i>	Lofoforo splendido
<i>Lophura edwardsi</i>	Fagiano di edwards
<i>Lophura swinhoii</i>	Fagiano di Swinhoe
<i>Polyplectron napoleonis</i>	Speroniere di Palawan
<i>Syrmaticus ellioti</i>	Fagiano di Elliot
<i>Syrmaticus humiae</i>	Fagiano di Hume
<i>Syrmaticus Mikado</i>	Fagiano di Mikado



Fringillidae

Carduelis cucullata	Cardinalino del Venezuela
---------------------	---------------------------

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae	Kakariki fronte rossa
Psephotus dissimilis	Pappagallo dal cappuccio nero



Carduelis cucullata

Cyanoramphus novaezelandiae



C.I.T.E.S-2014

Aves Allegato "B" nati in cattività con obbligo di denuncia di nascita entro 10 giorni ed esclusi dall'inserimento nel registro di carico e scarico.

Obbligo di rilascio e conservazione del certificato di cessione/acquisto.



Agapornis fischeri

01) Agapornis fischeri	Inseparabile di Fischer
02) Agapornis personata	Inseparabile mascherato
03) Agapornis taranta	Inseparabile d'Abissinia
04) Agapornis nigrigenis	Inseparabile guance nere
05) Agapornis lilianae	Inseparabile di Niassa
06) Aratinga jandaya	Conuro a testa gialla
07) Aratinga solstitialis	Conuro del sole
08) Bolborhynchus linicola linicola	Parrocchetto barrato
09) Forpus celesti	Pappagaletto di Lesson
10) Forpus passerinus	Pappagaletto groppone verde
11) Forpus conspicillatus	Pappagalietto dagli occhiali
12) Latamus discolor	Parrocchetto veloce
13) Leiotrix lutea	Usignolo del giappone
14) Myopsitta monachus	Monaco
15) Nandayus nenday	Conuro Nandaya
16) Neophema elegans	Parrocchetto elegante
17) Neophema pulchella	Parrocchetto turchese
18) Neophema splendida	Parrocchetto splendido
19) Neopsephotus bourkii	Parrocchetto di Bourke
20) Padda oryzivora	Padda
21) Platycercus icterotis icterotis	Rosella di Stanley
22) Platycercus elegans elegans	Rosella di Pennant
23) Platycercus eximius	Rosella comune
24) Platycercus e.caeciliae	Rosella mantello oro
25) Poephila cincta	Diamante bavetta
26) Polytelis alexandrae	Parrocchetto regina alessandria
27) Polytelis anthopeplus	Parrocchetto coda nera
28) Polytelis swainsonii	Parrocchetto di Barraband
29) Pyrrhura molinae hypoxanta	Conuro fianchi gialli
30) Pyrrhura molinae molinae	Conuro guance verdi
31) Psephotus haematonosus	Parrocchetto dal groppone rosso
32) Psittacula cyanocephala	Parrocchetto testa di prugna
33) Psittacula eupatria eupatria	Grande Alessandrino
34) Trichoglossus h. haematodus	Tricoglosso nuca verde
35) Trichoglossus h. moluccanus	Tricoglosso delle molucche

C.I.T.E.S-2014

Specie di libero allevamento non più presenti nei Regolamenti Europei, e dunque- privi di obblighi: autorizzazione, registro, denuncia nascita. Non obbligatorio per CITES l'anello (ma consigliabile, sempre!!!)



Agapornis roseicollis

1-Agapornis roseicollis	Inseparabile collo rosa
2-Melopsittacus undulatus	Parrocchetto ondulato
3-Ninphicus hollandicus	Calopsitta
4-Psittacula krameri	Parrocchetto dal collare

Melopsittacus undulatus



Ninphicus hollandicus





Psittacula eupatria eupatria